

# **Criteri e modalità per la concessione e la revoca dei contributi straordinari a favore degli esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità previsti dall'articolo 29 della legge regionale n. 1 del 2020 — Anno 2024**

(Deliberazione della Giunta regionale n. 894 del 29 luglio 2024)

## **Art. 1 – Oggetto e finalità**

1. Al fine di sostenere la nuova apertura e di garantire il mantenimento dell'attività di esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità, le presenti disposizioni applicative disciplinano la concessione dei contributi straordinari a fondo perduto in «de minimis» previsti in loro favore dall'articolo 29 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022). Modificazioni di leggi regionali), come sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni).

## **Art. 2 – Definizioni**

1. Ai fini di cui alle presenti disposizioni, si intende per:
  - a) **Aiuto**, qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti dall'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
  - b) **Commercio al dettaglio**, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree in sede fissa, direttamente al consumatore finale;
  - c) **Contributo a fondo perduto in «de minimis»**, l'aiuto ottenuto con l'espresso riferimento al regime di cui al regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, IT serie L, del 15 dicembre 2023, e nel rispetto delle condizioni stabilite dallo stesso regolamento europeo;
  - d) **Esercizio di vicinato**, quello avente superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati nel Comune di Aosta e a 150 metri quadrati in tutti gli altri Comuni della Valle d'Aosta;
  - e) **Legge**, l'articolo 29 della legge regionale n. 1 del 2020, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 2020;
  - f) **Nuova apertura di attività**, l'apertura ex novo di una struttura commerciale qualificabile come esercizio di vicinato, oppure la riapertura di una struttura commerciale preesistente, qualificabile come esercizio di vicinato, che all'atto di presentazione della domanda risulti chiusa per avvenuta cessazione dell'attività da almeno tre anni; non è considerata nuova apertura di attività quella che è oggetto di mero subentro, a qualsiasi titolo, da parte di un nuovo soggetto gestore;
  - g) **Struttura e unità organizzativa competenti**, rispettivamente, la struttura organizzativa dell'Assessorato regionale turismo, sport e commercio competente in materia di strutture ricettive e commercio, avente sede in Pollein, località Autoporto n. 32, e l'unità organizzativa,

in essa incardinata, responsabile del procedimento di concessione del contributo a fondo perso in «de minimis» previsto dalle presenti disposizioni;

- h) **Superficie di vendita di un esercizio di vicinato**, l'area destinata esclusivamente alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
- i) **ULA, Unità Lavorative/Anno**, il numero di persone che, durante tutto l'esercizio, lavorano nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Le ULA sono composte dai dipendenti dell'impresa, dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa, dai proprietari gestori e dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte delle ULA. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

### **Art. 3 – Disciplina europea in materia di aiuti di Stato**

1. I contributi a fondo perduto in «de minimis» previsti dalla legge sono compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato in quanto sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, IT serie L, del 15 dicembre 2023. Per aiuto in regime «de minimis» si intende un aiuto ottenuto con l'espresso riferimento a tale regime e subordinatamente alla condizione che la stessa impresa, intesa nel senso di "impresa unica" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2831/2023, non abbia ottenuto negli ultimi tre anni, compreso quello in corso, aiuti soggetti alla stessa regola «de minimis» (compreso quello oggetto dell'aiuto presente), per un importo globale superiore a 300.000,00 euro.
2. I contributi a fondo perduto in «de minimis» previsti dalla legge sono cumulabili, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 2831/2023, con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 2832/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2832/2023. I contributi non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

### **Art. 4 – Importo dei contributi**

1. I contributi in «de minimis» a favore degli esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità previsti dalla legge sono concessi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, per:

- a) la nuova apertura dell'attività di un esercizio di vicinato nell'anno 2024;
  - b) il mantenimento dell'attività di un esercizio di vicinato nell'anno 2024.
2. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), è concesso una volta sola nell'anno di avvio dell'attività dell'esercizio di vicinato.
  3. L'importo massimo del contributo una tantum di cui al comma 1, lettera a), è pari a 15.000,00 euro.
  4. L'importo massimo del contributo di cui al comma 1, lettera b), è pari a 6.000,00 euro.
  5. Qualora lo stanziamento di bilancio complessivo previsto per l'anno 2024 per i contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), non sia sufficiente per la concessione dell'importo massimo dei contributi previsto dai commi 3 e 4, l'importo dei contributi per ogni esercizio di vicinato beneficiario è determinato secondo la formula seguente, fermo restando che l'importo del contributo di cui al comma 1, lettera a), è determinato in misura pari a 2,5 volte l'importo del contributo di cui al comma 1, lettera b):

**A**=numero totale esercizi di vicinato beneficiari ai sensi del comma 1, lettera a);

**B**=numero totale esercizi di vicinato beneficiari ai sensi del comma 1, lettera b);

**Z** =importo contributo per esercizio di vicinato beneficiario ai sensi del comma 1, lettera a);

**Y**=importo contributo per esercizio di vicinato beneficiario ai sensi del comma 1, lettera b);

**Z =2,5 x Y**

<b><math>(A \times Z) + (B \times Y) = \text{stanziamento complessivo anno 2024}</math></b>
---

6. Ai contributi è applicata, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), una ritenuta d'acconto del 4%.

#### **Art. 5 – Soggetti beneficiari, requisiti e obblighi**

1. Possono beneficiare dei contributi di cui alla legge le imprese che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:
  - a) titolarità della gestione di esercizi di vicinato (anche in singole unità locali), ubicati nel territorio della Valle d'Aosta, operanti esclusivamente nel settore del commercio al dettaglio;
  - b) svolgimento nell'esercizio di vicinato, nell'anno solare 2024, di almeno un'attività di commercio al dettaglio, prevalente o secondaria, classificata, come risultante da visura della Camera valdostana delle imprese e delle professioni/Chambre, con codice ATECO:
    - **47.11** (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande);
    - **47.11.3** (Discount di alimentari);
    - **47.11.4** (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari);
    - **47.11.5** (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati);

- **47.2** (Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati);
- **47.30** (Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati);
- **47.41** (Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati);
- **47.42** (Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati);
- **47.51.2** (Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria);
- **47.52.10** (Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico - commercio al dettaglio di ferramenta - commercio al dettaglio di colori, vernici e lacche - commercio al dettaglio di vetro piano - commercio al dettaglio di articoli ed attrezzature per il “fai da te” - commercio al dettaglio di apparecchi e materiali antinfortunistici - commercio al dettaglio di articoli di coltelleria (esclusi gli articoli di posateria);
- **47.59.3** (Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione);
- **47.62.1** (Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici);
- **47.62.2** (Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio);
- **47.71.2** (Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati);
- **47.73.1** (Farmacie);
- **47.73.2** (Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
- **47.74** (Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati);
- **47.75.1** (Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale);
- **47.75.20** (Erboristerie);
- **47.76** (Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati);
- **47.78.4** (Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento);
- **47.78.6** (Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini);

c) limitatamente ai contributi di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera b):

- 1) registrazione di un volume di affari medio annuo, per ogni esercizio di vicinato, dichiarato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) per gli anni 2021, 2022 e 2023 non superiore a 120.000,00 euro, anche se l’attività è stata avviata solamente nell’esercizio 2022 o nell’esercizio 2023;
- 2) impiego di ULA, nell’anno solare 2023, per ogni esercizio di vicinato, non superiore a 2,5.

2. Le imprese beneficiarie dei contributi di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera a), devono:

- a) aver avviato o avviare l’attività dell’esercizio di vicinato, come certificato dal Registro delle imprese, nell’anno 2024, entro la data del 31 dicembre;
- b) non aver cessato o cessare l’attività dell’esercizio di vicinato, come certificato dal Registro delle imprese, in data antecedente il 1° gennaio 2027.

3. Le imprese beneficiarie dei contributi di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera b), non devono aver cessato o cessare l’attività dell’esercizio di vicinato in data antecedente il 1° gennaio 2025.

4. I contributi sono concessi per ogni esercizio di vicinato beneficiario. I contributi sono concessi anche qualora più esercizi di vicinato beneficiari facciano capo alla medesima impresa.
5. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), sono comunque ammessi ai contributi di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettere a) e b):
  - a) gli esercizi di vicinato riconosciuti come Centri polifunzionali di servizio ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale);
  - b) gli esercizi di vicinato che svolgano un'attività commerciale classificata con codice ATECO 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati) o 47.62.1 (Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici) o 47.62.2 (Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio) e, contestualmente, un'attività classificata con codice ATECO 82.19.09 (Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio);
  - c) gli esercizi di vicinato che svolgano anche attività di somministrazione di alimenti e bevande o altre attività di servizio e, contestualmente, almeno una delle attività commerciali, principale o secondaria, di cui al comma 1, lettera b), a condizione che siano ubicati nel territorio di uno dei seguenti comuni della Valle d'Aosta: Allein, Antey-Saint-André, Arvier, Avise, Bionaz, Brissogne, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chamois, Champdepraz, Champorcher, Doues, Emarèse, Etroubles, Fontainemore, Gaby, Introd, Issime, Jovençon, La Magdeleine, Lillianes, Ollomont, Oyace, Perloz, Pontboset, Pontey, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Roisan, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses, Valgrisenche, Valsavarenche.

#### **Art. 6 – Presentazione della domanda**

1. La domanda di contributo a fondo perduto in «de minimis», secondo l'apposito modello predisposto dalla struttura competente, deve essere compilata in ogni sua parte e completa di tutte le informazioni e dichiarazioni sostitutive necessarie e inviata alla struttura medesima esclusivamente tramite PEC all'indirizzo [turismo@pec.regione.vda.it](mailto:turismo@pec.regione.vda.it).
2. L'invio della domanda deve essere effettuato a partire da venerdì 16 agosto 2024 ed entro le ore 23.59 di venerdì 11 ottobre 2024. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda, si considera la data di arrivo telematico della stessa.
3. La domanda di contributo a fondo perduto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, da assolvere esclusivamente in modo virtuale attraverso la piattaforma pagoPA® e da certificare secondo le modalità di cui al successivo articolo 7, comma 1, lettera a), se dovuta ai sensi delle vigenti normative in materia.
4. Nel caso in cui più esercizi di vicinato facciano capo alla medesima impresa, è ammessa la presentazione di una sola domanda di contributo per tutti gli esercizi.

#### **Art. 7 – Attestazioni e impegni**

1. Nella domanda, il beneficiario o suo delegato richiedente è tenuto ad attestare, tra l'altro, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- a) gli estremi della ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo da assolvere esclusivamente in modo virtuale attraverso la piattaforma pagoPA® (devono essere riportati il codice IUV (Identificativo Unico Pagamento) e la causale: “*Domanda contributo art. 29 l.r. 1/2020 – anno 2024*”), fatta eccezione per le imprese beneficiarie che eventualmente siano esenti dal pagamento della predetta imposta;
- b) i dati anagrafici e i recapiti del beneficiario, in qualità di titolare o legale rappresentante dell'impresa istante, il codice fiscale e la partita IVA;
- c) i dati dell'esercizio di vicinato per il quale è richiesto il contributo e il relativo codice ATECO riferito all'attività oggetto del contributo;
- d) limitatamente ai contributi di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera a): la data di avvio, o in cui si intende avviare, l'attività dell'esercizio di vicinato nell'anno 2024;
- e) limitatamente ai contributi di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera b):
  - 1) per ogni esercizio di vicinato, il volume di affari medio annuo dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per gli anni 2021, 2022 e 2023, anche qualora l'attività sia stata avviata solamente nell'esercizio 2022 o nell'esercizio 2023;
  - 2) per ogni esercizio di vicinato, il numero di ULA impiegati nell'anno solare 2023;
- f) gli stati e condizioni necessari per verificare, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2831/2023, i dati dell'impresa intesa come “impresa unica”;
- g) gli stati e condizioni necessari per verificare i dati dell'impresa ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) n. n. 2831/2023;
- h) che l'impresa beneficiaria, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia), non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto;
- i) esclusivamente per le imprese costituite in forma di società e per gli enti forniti di personalità giuridica, di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 300/2000);
- j) che il conto corrente bancario o postale utilizzato — anche in via non esclusiva — per l'accreditamento dell'agevolazione concessa è intestato o cointestato al soggetto beneficiario;
- k) di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e del contestuale obbligo di restituzione di un importo pari all'aiuto indebitamente ottenuto, oltre agli interessi calcolati nella misura legale decorrenti dalla data di erogazione;
- l) di prendere atto che, in caso di concessione del contributo, la ditta/ragione sociale/denominazione sociale dell'impresa, i relativi dati fiscali e l'importo del contributo concesso saranno resi pubblici sul sito [www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it) ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- m) di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale UE 2016/679 sulla protezione dei dati (l'informativa è allegata al modulo di domanda) e di

autorizzare l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la domanda di contributo, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza;

n) che i dati inseriti nella domanda sono veritieri e completi.

2. Nel caso in cui la domanda sia presentata da apposito soggetto delegato, alla stessa deve essere allegata copia dell'atto di delega sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal delegante. Nel caso in cui la delega non sia firmata digitalmente, occorre, altresì, allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità o di riconoscimento, in corso di validità, del delegante medesimo. Tale delega, sottoscritta dal beneficiario delegante e datata prima dell'inoltro della domanda, deve essere conservata per i successivi controlli da parte della struttura competente.
3. La domanda deve contenere l'impegno da parte dell'impresa beneficiaria a:
  - a) fornire, a richiesta della struttura competente, ogni documentazione e informazione utile ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese;
  - b) consentire ogni controllo ritenuto necessario da parte della struttura competente;
  - c) limitatamente ai contributi di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera a):
    - 1) avviare l'attività dell'esercizio di vicinato entro il 31 dicembre 2024;
    - 2) non cessare l'attività dell'esercizio di vicinato prima del 1° gennaio 2027;
  - d) limitatamente ai contributi di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera b): non cessare l'attività dell'esercizio di vicinato prima del 1° gennaio 2025.

#### **Art. 8 – Procedimento, istruttoria ed erogazione**

1. Il termine finale del procedimento amministrativo decorre dal 14 ottobre 2024. La struttura competente registra le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime e procede alla loro istruttoria secondo il medesimo ordine. L'istruttoria è volta a verificare la regolarità e completezza della domanda e la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge e dalle presenti disposizioni per poter beneficiare dei contributi. La struttura competente è autorizzata a richiedere all'impresa istante qualsiasi ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine della verifica della sussistenza di tutti i requisiti previsti.
2. Il procedimento di concessione del contributo si conclude con l'adozione del provvedimento finale da parte del funzionario con posizione di particolare responsabilità dell'unità organizzativa competente entro il termine di sessanta giorni dalla data di cui al comma 1 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2024.
3. Nel caso in cui il soggetto beneficiario intenda rinunciare al contributo, lo stesso può inviare istanza di rinuncia mediante PEC all'indirizzo [turismo@pec.regione.vda.it](mailto:turismo@pec.regione.vda.it). Nel caso in cui la predetta istanza di rinuncia venga formulata prima del provvedimento di concessione del contributo, la domanda di contributo è annullata d'ufficio senza più alcun seguito. Nel caso in cui l'istanza di rinuncia venga presentata successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del contributo, il funzionario responsabile dell'unità organizzativa competente, con proprio provvedimento, revoca il contributo, ancorché non ancora erogato.
4. Il rigetto della domanda di contributo è disposto con provvedimento del funzionario responsabile dell'unità organizzativa competente se, a seguito della conclusione dell'istruttoria, emerge

l'assenza dei requisiti previsti dalla legge e dalle presenti disposizioni per la concessione del contributo.

5. La revoca del contributo è disposta con provvedimento del funzionario responsabile dell'unità organizzativa competente secondo quanto stabilito dall'articolo 10.
6. L'erogazione del contributo a ciascuna impresa è effettuata ad avvenuto completamento dell'attività istruttoria e previa adozione del provvedimento di concessione da parte del funzionario responsabile dell'unità organizzativa competente.

#### **Art. 9 – Controlli**

1. La struttura competente è autorizzata a disporre, in qualsiasi momento, controlli, anche a campione, allo scopo di accertare il rispetto di ogni obbligo o adempimento previsto dalla legge e dalle presenti disposizioni e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni resi dalle imprese beneficiarie ai fini della concessione del contributo medesimo.
2. Al fine dell'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, la Struttura competente è autorizzata a:
  - a) richiedere all'impresa beneficiaria ogni elemento di dettaglio e giustificazione relativo alle informazioni e ai dati dichiarati nella domanda di contributo;
  - b) effettuare sopralluoghi presso l'esercizio di vicinato oggetto della domanda di contributo.

#### **Art. 10 – Revoca del contributo**

1. I contributi di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettere a) e b), sono revocati per intero:
  - a) qualora, dai controlli effettuati successivamente alla loro concessione, emerga la non veridicità delle informazioni e dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa beneficiaria ai fini della concessione medesima o il mancato rispetto di ogni obbligo o adempimento previsto dalla legge e dalle presenti disposizioni;
  - b) nel caso in cui l'impresa beneficiaria non rispetti gli impegni di cui al precedente articolo 7, comma 3, lettere a) e b);
  - c) nel caso in cui l'impresa beneficiaria del contributo di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettere a), non rispetti l'obbligo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a);
  - d) nel caso in cui l'impresa beneficiaria formuli istanza di rinuncia al contributo successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del medesimo.
2. I contributi di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettere a) e b), sono revocati parzialmente in misura proporzionale al periodo in cui è cessato il rispetto degli obblighi di cui al precedente articolo 5, comma 2, lettera b), e all'articolo 5, comma 3, salvo comprovati casi di forza maggiore.
3. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c), o del comma 2, l'importo da restituire, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione, è restituito alla Regione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di revoca.
4. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettera d), se il contributo non è ancora stato erogato, l'importo da revocare è limitato al contributo concesso; se il contributo è già stato erogato, l'importo da revocare, pari al contributo erogato maggiorato degli interessi legali maturati nel

periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione, è restituito alla Regione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di revoca.

#### **Art. 11 – Sanzioni**

1. Nei casi di revoca di cui al precedente articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), e articolo 10, comma 2, l'impresa beneficiaria incorre anche in una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da un minimo della metà a un massimo dell'intero importo dell'aiuto indebitamente fruito; per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).